



# COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo  
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 9158

Ordinanza n. 28

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER IL COMUNE DI COGOLETO.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 3 maggio 2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020";

**VALUTATO** che il complesso quadro dispositivo sin qui riassunto sia teso, in modo sistematico e continuo, al contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale uniche misure, allo stato, senz'altro utili a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VALUTATO** altresì che per soddisfare compiutamente l'obiettivo traguardato dal Legislatore, cui sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, sia necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulle realtà territoriali e socio economiche del Comune e sulle implicazioni che le stesse possono avere sul contagio da COVID-19;

### PRESO ATTO:

- del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi di infezione nella Regione Liguria;
- del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali o che eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. 26 aprile 2020:

- all'art. 1, c. 1, lett. e), consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici, con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per ogni attività e di due metri per l'attività sportiva;
- all'art. 3, c. 2, prevede l'obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie mediante l'uso della mascherina per chi accede a luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i medesimi;
- all'art. 3, comma 3 descrive sommariamente le caratteristiche dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**RITENUTO** che:

- l'emanazione di disposizioni compressive di diritti anche fondamentali della persona sia possibile in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le statistiche del periodo;

- sia, per quanto sopra esposto, necessario adottare una ordinanza contingibili e urgente, che non sia in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale, pur se talora maggiormente restrittive, al fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione e gli assembramenti in genere;

- siano, a tal fine, sussistenti i presupposti di cui all'art. 50, D.Lgs.n.267/2000 e, in particolare:

- a) l'urgenza di provvedere, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- b) la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che sia venuta meno l'emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale, fatto comunque salvo il potere di revoca anticipata;
- c) per quanto sopra, la necessità di emanare la presente ordinanza contenenti misure eccezionali in forza della normativa nazionale e regionale richiamata;

**RITENUTO**, in particolare, necessario e urgente, nell'attuale quadro di emergenza sanitaria derivante dal virus SARS-CoV-2, rafforzare ulteriormente le misure urgenti

di contenimento del contagio adottate con i provvedimenti nazionali e regionali succitati, con le seguenti misure valide sul territorio comunale:

- consentire l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alla passeggiata prospiciente il mare ai soli pedoni;
- interdire dell'accesso a spiagge, scogliere ed arenili, ad esclusione dell'accesso alle stesse per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020;
- rendere obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), come disciplinato all'art. 3, commi 2 e 3, del DPCM 26 aprile 2020 sopra richiamato, nelle seguenti aree e luoghi: parchi; giardini comunali; ville pubbliche; cimiteri; passeggiate per attività motoria; locali privati ad uso pubblico; locali adibiti ad attività commerciali; uffici pubblici; filiali di istituti di credito; uffici postali; mezzi di trasporto pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

#### **VISTI e RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 (*Scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto e nomina del commissario straordinario*) con cui la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cogoleto fino all'insediamento degli organi ordinari;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art.50;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile" ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

## **ORDINA**

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, l'adozione su tutto il territorio comunale, delle seguenti misure:

- è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alla passeggiata prospiciente il mare ai soli pedoni;
- interdizione dell'accesso a spiagge, scogliere ed arenili, ad esclusione dell'accesso alle stesse per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25/2020;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (**mascherine**), come disciplinato all'art. 3, commi 2 e 3, del DPCM 26 aprile 2020, **è obbligatorio** nelle seguenti aree e luoghi: parchi; giardini comunali; ville pubbliche; cimiteri; passeggiate per attività motoria; locali privati ad uso pubblico; locali adibiti ad attività commerciali; uffici pubblici; filiali di istituti di credito; uffici postali; mezzi di trasporto pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

## **RACCOMANDA**

- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui sopra nelle aree al di fuori della proprietà privata in cui lo stesso non sia obbligatorio;

## **DISPONE**

- la revoca della propria Ordinanza n. 25 del 27/04/2020;

## **AVVERTE**

- che, per uffici pubblici, interno di esercizi commerciali, filiali di istituti di credito, uffici postali, deve intendersi qualsiasi spazio, anche esterno, dedicato al ricevimento del pubblico. Il personale dipendente, non a contatto con il pubblico, dovrà attenersi alle indicazioni del proprio datore di lavoro in materia;
- che, dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato;
- per quanto non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti;
- resta impregiudicato l'esercizio del potere di cui agli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, anche al fine della revoca parziale o totale del presente provvedimento le condizioni di Igiene e Sanità pubblica lo rendessero necessario.

## **DEMANDA**

- al Settore 8° AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB (asp. amm.vi) – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP – TURISMO per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto alla cittadinanza con pubblicazione sul sito internet comunale;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;
- alla Prefettura di Genova per opportuna conoscenza;
- alla Stazione Carabinieri di Arenzano, per opportuna conoscenza;
- alla Capitaneria di Porto Genova, per opportuna conoscenza.

## **INFORMA**

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;
- che il termine finale della presente ordinanza sarà disposto con successivo provvedimento.

*Cogoleto, 04 maggio 2020*

Il Commissario Straordinario  
*Dr.ssa Corsaro Raffaella*

*CP/*